

# UNIONE DEI

# COMUNI

# Comprensorio di Naxos e Taormina

# COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

# Reg. Del. N. 10 del 26/11/2020

OGGETTO: Proposta di deliberazione "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2020-2022"

L'anno **DUEMILAVENTI** addi **VENTISEI** del mese di **NOVEMBRE** alle **ore 17,30** presso la Sede Operativa dell'Unione sita in Giardini Naxos, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni, previa regolare convocazione, nelle persone dei Signori:

N.	Componenti Giunta	Dunne	
1	Orlando Russo - Presidente dell'Unione	Presenti	Assenti
2	Stracuzzi Giorgio - Sindaco di Giardini Naxos -		
3	D'Amore Rosario - Sindaco di Mongiuffi Melia		
4	Costa Alessandro – Sindaco di Letojanni	and the second s	
5	Currenti Filippo – Sindaco di Gallodoro		A.
6	Bolognari Mario – Sindaco di Taormina		and any community of the community of th

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Giuseppe Piluse

Essendo legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza il Sindaco dott. O. Russo, e dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Vista la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

#### Delibera

Di APPROVARE, e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Proposta di deliberazione "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2020-2022", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

#### LA GIUNTA

Con separata votazione all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



# Unione dei Comuni Comprensorio di Naxos e Taormina

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 10 DEL 26-11-2020

OGGETTO:	Proposta di deliberazione "Approvazione Schema di
	Bilancio di Previsione 2020-2022

## IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI COMPRENSORIO DI NAXOS E TAORMINA

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Considerato che il presente documento programmatorio è stato elaborato tenendo conto sia dell'andamento della spesa storica per le varie missioni di spesa, sia dalle indicazioni ricevute dall'organo di governo dell'ente;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

## Preso atto che:

- · a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi
- · il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
  - dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
  - potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);

potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 era previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Che il bilancio di previsione 2017 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n.
   del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2017 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2017, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)", nonché ogni ulteriore aggiornamento prodotto da ARCONET;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che: la Giunta Comunale, con deliberazione n. in data esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento unico di programmazione ne ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d)
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

la nota integrativa al bilancio; e)

- l'allegato di cui all'art. 8 c. 1 del D.L. 66/2014, per ciascun esercizio finanziario; f) g)
- il prospetto sugli equilibri di bilancio, per ciascun esercizio finanziario; h)
- il piano degli indicatori di bilancio per ciascun esercizio finanziario;

prospetto funzioni delegate da Organismi internazionali i)

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:

un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento

• l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo

deve essere recuperato nel triennio successivo;

- · l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;
- Visti inoltre i commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019, i quali sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio e pertanto dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di
- Dal prossimo 'esercizio , dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso 10^ dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

tratta dunque di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi confluiti in avanzo vincolato,mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti

### Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n.
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n.

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme "taglia spese" alle autonomie locali;

#### Richiamati:

l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di

- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro:
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Vista la Legge 169-2019 – legge di bilancio 2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 34-2020 (decreto rilancio), convertito con modificazioni nella L. 77-2020;

Visto in particolare l'art. 106 comma 3 bis della L. 77-2020, che ha prorogato al 30/09/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

Visto il D.L. 76-2020, Decreto semplificazioni e ss.mm. E ii.;

Visto il D.L. 104-2020 e ss.mm. E ii.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 settembre 2020, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto - ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Il predetto provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 202

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; Visto il d.Lgs. n. 118/2011; Visto i D.L. 244/2016 e ss.mm. E ii.; Vista la Legge di Bilancio Statale 2018; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### PROPONE

di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dagli Allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma

sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo;

Il Proponente

Dr Russo A. Orlando

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi della legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti gli allegati obbligatori allo schema di Bilancio di previsione 2019-2021;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto OO.EE.LLL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il Dec. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

#### DELIBERA

Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono interamente riportate;

Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

#### DICHIARA

l'immediata esecutività della superiore deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R 44/91.

# UNIONE DEI COMUNI

# Comprensorio di Naxos e Taormina PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Previsione 2020-2022	e "Approvazione Schema di Bilancio d
A.	
Il Proponente	TI D
	Il Responsabile dell'Istruttoria
	Republisabile del Servizio
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
n. 142/90, come racapita della	liberazione i sottoscritti ai sensi dell'art. 53 dell'
cui al seguente prospetto:	liberazione i sottoscritti ai sensi dell'art. 53 dell , lettera i) della L.R. n. 48/91 esprimono il pare
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favo	Brevala
1 647	Mevole
Giardini Naxos lì 23/10/2020	
San Gini (Naxos II 23/10/2020	II Responsabile de Servizio
	FREE CASABILE DE Servizio
	omico Finanziario
Parere in ordine alla regolarità contabile: Fav	Consideration of the Mario Cauattaro)
regolarita contabile: Fav	orevole
Named at 187	
Giardini Naxos lì 23/10/2020	Responsabile de Pour Co
	Responsabile de Raylistan insabile del Servizio
	Giornico Finanziario  Marie Cavallaro)
ATTECTA	
ATTESTAZIONE COPE	RTURA FINANZIARIA
attesta la conortera C	
t. 1) L.R. n. 48/91. Il relativo impegno di sp	5° L. 142/90 come recepito dall'art. 1 Comma 1° esa per complessivi € viene
pitolo codi	viene
pitolo codice gestione prevision	one image i
COmp/res	impegni ad oggi disponibilità
comp/res €	€
comp/res€	6
	€€
	and the state of t
rdini Naxos lì	Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Dott. Orlands Russo	Dott. Giuseppe Piluso
Per copia conforme all'originale	
Giardini Naxos, lì	
	Il Responsabile Amministrativo
Su conforme attestazione dell'Istruttore Amministra Comuni, il sottoscritto Segretario  ATTESTA  Che la presente deliberazione:  E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 1 prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;	
L'Istruttore Amministrativo	Il Segretario
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblica Perché dichiarata immediatamente esecutiva.	izione.
Ll	
L'Istruttore Amministrativo	Il Segretario